

# OBIETTIVO PREVIDENZA

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo -  
Fondo pensione

Istituito da RB Vita S.p.A.  
appartenente al gruppo Allianz S.p.A.

## 2. Condizioni Contrattuali

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5017

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) Disciplina del contratto		pag.	3
2) Condizioni Contrattuali		pag.	3
PARTE PRIMA	- Aspetti generali	pag.	3
PARTE SECONDA	- Accordo fra le parti	pag.	6
PARTE TERZA	- Vicende contrattuali relative alla fase di accumulo	pag.	8
PARTE QUARTA	- Vicende contrattuali relative alla fase di erogazione della rendita	pag.	15
TABELLE (Contenenti i coefficienti di conversione)		pag.	16
3) Regolamento della gestione interna separata LINEA SICURA		pag.	30
4) Regolamento dei fondi interni		pag.	33
LINEA MODERATA		pag.	33
LINEA EQUILIBRATA		pag.	37
LINEA ATTIVA		pag.	41

## 1) Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato:

- dal **Regolamento** di OBIETTIVO PREVIDENZA;
- dalle **Condizioni Contrattuali** di seguito riportate;
- dalle **Norme di legge**, per quanto non espressamente disciplinato.

## 2) Condizioni Contrattuali

### PARTE PRIMA: aspetti generali

#### Art. 1 - Prestazioni

In base al presente contratto - che realizza un Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 252 del 5 Dicembre 2005 (di seguito Decreto), la Società garantisce all'Aderente una prestazione pensionistica complementare, da corrispondersi, a richiesta dell'Aderente, successivamente alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.

Detta prestazione pensionistica complementare si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata e previa applicazione delle eventuali imposte, il capitale assicurato derivante dalla somma:

- del Capitale Rivalutabile, intendendosi per tale il cumulo delle porzioni di capitale rivalutabile costituite a fronte dei versamenti contributivi destinati dall'Aderente alla gestione interna separata LINEA SICURA. Detto Capitale viene rivalutato nella misura e secondo le modalità indicate all'articolo 15;
- del Capitale Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in euro del cumulo delle porzioni di capitale espresse in quote di uno dei fondi interni LINEA MODERATA, LINEA EQUILIBRATA o LINEA ATTIVA, costituite a fronte dei versamenti contributivi destinati dall'Aderente al fondo interno prescelto. Detto Capitale viene calcolato in base al valore unitario delle quote del fondo interno prescelto secondo le modalità indicate all'articolo 17.

Alla determinazione del Capitale Rivalutabile concorre anche l'importo derivante dall'eventuale conversione del Capitale Unit Linked di cui all'articolo 20.

In caso di decesso dell'Aderente, prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, la prestazione della Società viene corrisposta agli aventi diritto, secondo quanto disposto all'articolo 23.

In tale eventualità OBIETTIVO PREVIDENZA prevede una copertura assicurativa accessoria obbligatoria di maggiorazione caso morte. Il capitale assicurato viene quindi maggiorato nella misura riportata nella tabella seguente in funzione dell'età dell'Aderente al momento del decesso:

Età dell'Aderente (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Fino a 65 anni	1,00%
Fino a 80 anni	0,25%
Oltre 80 anni	0,00%

La Società si impegna a comunicare annualmente all'Aderente il valore aggiornato del capitale assicurato, così come ripartito fra Capitale Rivalutabile e Capitale Unit Linked.

#### Art. 2 - Fasi contrattuali

Il presente contratto si articola in due fasi:

- la prima fase (fase di accumulo) è rappresentata dal periodo di corresponsione dei versamenti contributivi, durante il quale viene costituito progressivamente, ai sensi dell'articolo 1, il capitale assicurato;

- la seconda fase (fase di erogazione della rendita), subordinata alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, è caratterizzata invece dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 5, della rendita vitalizia immediata, a seguito della conversione del capitale assicurato.

### Art. 3 - Durata

La durata del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi viene fissata convenzionalmente dalla Società e coincide con l'arco temporale compreso fra la data di decorrenza del contratto, quale stabilita ai sensi dell'articolo 8 e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'Aderente, fermo restando che la partecipazione ad una forma pensionistica complementare non può, ai sensi del Decreto, essere inferiore a 5 anni.

Qualora alla data di decorrenza l'Aderente abbia già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, la durata del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi viene convenzionalmente fissata in 5 anni, fermo quanto sotto riportato in merito ai requisiti necessari per la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata.

L'Aderente ha comunque facoltà di prolungare il periodo di corresponsione dei versamenti contributivi, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Società.

Qualora alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'Aderente non abbia ancora maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche o non abbia ancora maturato un periodo di adesione ad una forma pensionistica complementare almeno pari a 5 anni, la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata viene posticipata, fino all'epoca di effettiva maturazione del diritto suddetto.

L'Aderente può inoltre chiedere alla Società, mediante comunicazione scritta, la conversione anticipata del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata, ovvero, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal Decreto, la liquidazione del capitale stesso, ai sensi dell'articolo 25, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, solo nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente stesso per un periodo superiore a 48 mesi.

### Art. 4 - Versamenti contributivi

Le prestazioni di cui all'articolo 1 si costituiscono progressivamente mediante corresponsione alla Società di una sequenza di versamenti contributivi, da effettuarsi in forma libera.

I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite alla Società da parte dell'Aderente, da tre differenti fonti:

- il contributo proprio dell'Aderente stesso;
- il contributo del datore di lavoro dell'Aderente;
- il contributo derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

L'ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo proprio dell'Aderente viene definito all'atto della conclusione del contratto, unitamente alla periodicità di corresponsione, da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile).

Sia l'ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo proprio dell'Aderente sia la periodicità di corresponsione dei medesimi possono essere successivamente modificati da parte dell'Aderente stesso.

L'Aderente può altresì corrispondere alla Società, in aggiunta ai versamenti contributivi periodici, versamenti contributivi aggiuntivi.

L'ammontare dei versamenti contributivi derivanti dal contributo del datore di lavoro ovvero dalla destinazione del TFR dell'Aderente viene definito all'atto dell'effettiva corresponsione, data la natura variabile di tali fonti, come pure la relativa periodicità di corresponsione, da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, o mensile).

I versamenti contributivi vengono effettuati con le seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;

**fermo restando che i relativi oneri gravano direttamente sull'Aderente stesso.**

Ciascun versamento contributivo determina la costituzione progressiva del capitale assicurato secondo quanto disposto all'articolo 14.

**Art. 5 - Rendita**

La rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del capitale assicurato di cui all'articolo 1, previa applicazione delle eventuali imposte, viene erogata, a richiesta dell'Aderente, successivamente all'effettiva maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, secondo la rateazione prescelta dall'Aderente stesso.

Detta rendita vitalizia, che non può essere oggetto di riscatto, viene rivalutata ad ogni anniversario della data di conversione nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 29.

L'Aderente può chiedere alla Società l'erogazione della rendita vitalizia immediata in rate aventi una periodicità da scegliersi fra quelle rese disponibili dalla Società (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, o mensile).

Resta inteso che l'erogazione della rendita vitalizia immediata sarà effettuata in via posticipata e che pertanto ciascuna rata di rendita verrà liquidata dalla Società al termine del periodo di rateazione scelto dall'Aderente.

La Società si impegna a comunicare annualmente all'Aderente l'ammontare della rendita vitalizia oggetto di erogazione, comprensiva delle rivalutazioni nel frattempo intervenute.

In alternativa alla rendita vitalizia immediata, l'Aderente può optare per una diversa forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'articolo 28.

**Art. 6 - Coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita e relativa modifica**

I coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale assicurato di cui all'articolo 1 in rendita vitalizia immediata sono indicati nelle Tabelle riportate in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

Nella determinazione dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata la Società ha previsto un costo annuo, a carico dell'Aderente per la copertura delle spese di erogazione della rendita stessa, che si differenzia in base alla periodicità di erogazione prescelta dall'Aderente, come di seguito riportato:

- periodicità annuale: 1,80%
- periodicità semestrale: 2,00%
- periodicità quadrimestrale: 2,10%
- periodicità trimestrale: 2,20%
- periodicità mensile: 3,30%

La Società si riserva il diritto di modificare i suddetti coefficienti di conversione, qualora la probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, ponga in evidenza variazioni nella componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti medesimi tali da giustificare la modifica.

La modifica dei coefficienti di conversione potrà essere inoltre determinata dalla variazione della base finanziaria utilizzata dalla Società per la fissazione del tasso tecnico utilizzato nel calcolo dei coefficienti medesimi.

Resta inteso che:

- la modifica dei coefficienti di conversione, alle condizioni di cui sopra, non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata l'erogazione della rendita di cui all'articolo 5;
- la Società comunicherà all'Aderente i nuovi coefficienti di conversione con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi;
- entro la data di applicazione dei nuovi coefficienti di conversione, l'Aderente potrà chiedere il trasferimento della propria posizione individuale (corrispondente al capitale assicurato di cui all'articolo 1) ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto, senza applicazione della commissione di trasferimento pari a 75 euro di cui all'articolo 21.

La modifica dei coefficienti di conversione indicati nelle Tabelle riportate in calce alle presenti Condizioni Contrattuali comporta la contestuale modifica dei coefficienti da utilizzarsi per la determinazione delle rendite di opzione, di cui all'articolo 28.

Resta inteso che le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano agli Aderenti che richiedano la prestazione pensionistica in rendita, nei tre anni successivi alla data di introduzione delle stesse.

## PARTE SECONDA: accordo fra le parti

### Art. 7 - Conclusione del contratto

A condizione che l'Aderente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione il contratto si intende concluso al sesto giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del modulo stesso.

A conferma dell'avvenuta conclusione del contratto, la Società invierà all'Aderente il documento di polizza.

### Art. 8 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 7, le prestazioni di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 della data di decorrenza fissata al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo versamento contributivo, di cui all'articolo 4.

### Art. 9 - Clausola di ripensamento

**L'Aderente può revocare l'adesione ad OBIETTIVO PREVIDENZA fino alla conclusione del contratto.**

Per l'esercizio della revoca l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

RB Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione.

Le somme eventualmente anticipate dall'Aderente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto l'Aderente può invece esercitare il diritto di recesso.**

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all'Aderente ovvero agli aventi diritto i versamenti contributivi da questi corrisposti.

**L'importo così determinato verrà maggiorato o diminuito di un ulteriore importo pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, fra:**

- il controvalore in euro del Capitale Unit Linked, calcolato in base al valore unitario delle quote del fondo interno prescelto, quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso;
- il controvalore in euro del medesimo Capitale Unit Linked, calcolato in base al valore unitario delle quote del fondo prescelto, quale rilevato alla data di decorrenza.

### Art. 10 - Beneficiari

Il beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, ancorché corrisposte in forma di capitale, è esclusivamente l'Aderente.

Qualora l'Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in rendita, scelga, ai sensi dell'articolo 28, la rendita di opzione di tipo reversibile, lo stesso designa il soggetto, persona fisica, che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia a seguito del suo decesso.

Qualora invece l'Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in rendita, scelga, ai sensi dell'articolo 28, una rendita di opzione di tipo certo, lo stesso designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

Parimenti, l'Aderente designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che potranno esercitare il diritto di riscat-

to, ai sensi dell'articolo 23, in caso di suo decesso prima della conversione del capitale assicurato in rendita. In assenza di quest'ultima designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato verrà devoluto, ai sensi del Decreto, a finalità sociali.

L'Aderente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento dell'Aderente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento al presente piano individuale pensionistico o sia specificamente attributiva delle somme in esso maturate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dall'Aderente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che l'Aderente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Aderente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

#### Art. 11 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni pensionistiche in caso di **vita dell'Aderente**:

- a) riscatto, ai sensi dell'articolo 23;
  - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
  - documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per il riscatto;
- b) anticipazioni, ai sensi dell'articolo 24;
  - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
  - documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per le anticipazioni.
- c) trasferimento, ad altra forma pensionistica, ai sensi dell'articolo 21;
  - dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale comprensiva di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento stesso;
- d) liquidazione della rendita vitalizia immediata, ai sensi dell'articolo 5 o del capitale assicurato, ai sensi dell'articolo 25;
  - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
  - documentazione attestante che l'Aderente ha maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza;
  - in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di **decesso dell'Aderente**, ai sensi dell'articolo 23:

- certificato di morte dell'Aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi a Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se l'Aderente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali siano gli eredi legittimi, la loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali siano gli eredi testamentari, la loro età e capacità di agire; per pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
- fotocopia di un valido documento di identità degli aventi diritto;

- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere l'importo dovuto con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego dell'importo medesimo.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell'articolo 5, al termine del periodo di rateazione prescelto dall'Aderente.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dalla data di ricevimento da parte della Società della documentazione completa.

### Art. 12 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

### Art. 13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

---

## PARTE TERZA: vicende contrattuali relative alla fase di accumulo

### Art. 14 - Determinazione del capitale assicurato

All'atto della conclusione del contratto l'Aderente impartisce alla Società le istruzioni da seguire per la destinazione dei versamenti contributivi, selezionando la gestione interna separata LINEA SICURA o, alternativamente, uno dei tre fondi interni LINEA MODERATA, LINEA EQUILIBRATA e LINEA ATTIVA messi a disposizione dalla Società stessa.

La Società determina il capitale assicurato di cui all'articolo 1, derivante dalla somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale Unit Linked, in funzione dei versamenti contributivi corrisposti e delle istruzioni impartite dall'Aderente circa la destinazione dei medesimi.

A tal fine i versamenti contributivi di cui all'articolo 4 vengono convertiti in:

- porzioni di capitale rivalutabile, qualora la destinazione sia la gestione interna separata LINEA SICURA;
- porzioni di capitale espresse in quote, qualora la destinazione sia uno dei tre fondi interni LINEA MODERATA, LINEA EQUILIBRATA o LINEA ATTIVA.

La costituzione di ogni porzione di capitale rivalutabile, per effetto della conversione del versamento contributivo corrispondente, viene effettuata:

- alla data di decorrenza, di cui all'articolo 8, per il primo versamento contributivo;
- alla data di ricevimento del versamento contributivo da parte della Società, per i versamenti contributivi successivi e per i versamenti contributivi aggiuntivi.

La costituzione di ogni porzione di capitale espresso in quote, per effetto della conversione in quote del versamento contributivo corrispondente, viene effettuata sulla base del valore unitario delle quote del fondo interno prescelto quale rilevato, rispettivamente:

- alla data di decorrenza, di cui all'articolo 8, per il primo versamento contributivo;
- al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del versamento contributivo da parte della Società, per i versamenti contributivi successivi e per i versamenti contributivi aggiuntivi.

La conversione in quote viene effettuata dividendo l'importo del versamento contributivo per il valore unitario delle quote del fondo interno prescelto.

In occasione della corresponsione di ciascun versamento contributivo, la Società invia all'Aderente un certificato integrativo di polizza, che costituisce parte integrante della polizza stessa, contenente l'indicazione:

- del versamento contributivo corrisposto dall'Aderente;

- della porzione di capitale costituita, con riferimento al Capitale Rivalutabile;
- del numero delle quote assegnate in virtù del versamento contributivo e del valore unitario delle quote stesse alla data di assegnazione, con riferimento al Capitale Unit Linked.

#### Art. 15 - Valorizzazione del Capitale Rivalutabile

Per la componente del capitale assicurato rappresentata dal Capitale Rivalutabile la Società riconosce una rivalutazione annua del medesimo, secondo le modalità di seguito riportate.

A tal fine la Società ha istituito e gestisce, in base a quanto previsto dal rispettivo Regolamento, la gestione interna separata LINEA SICURA.

##### A) Misura annua di rivalutazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione interna separata LINEA SICURA di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,5 punti.

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore a 0%.

##### B) Misura di rivalutazione pro-rata

Entro la fine di ogni mese la Società provvede a calcolare anche la misura di rivalutazione da utilizzare ai fini delle rivalutazioni pro-rata di seguito riportate.

Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento periodico della gestione interna separata LINEA SICURA di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari ad 1,5 punti.

Per rendimento periodico si intende il rendimento della gestione interna separata LINEA SICURA calcolato su base annua con le stesse modalità di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione stessa, considerando però, quale esercizio di competenza, quello che decorre dal quindicesimo al terzo mese precedente rispetto a quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione pro-rata.

Per i primi quindici mesi di vita di LINEA SICURA il rendimento periodico si ottiene proiettando, su base annua, il rendimento calcolato sulla base dell'arco temporale effettivamente disponibile e comunque fino al terzo mese precedente a quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione pro-rata.

In ogni caso, la misura di rivalutazione pro-rata da attribuire al contratto non può essere inferiore a 0%.

##### C) Modalità di rivalutazione annua del Capitale Rivalutabile

Al primo gennaio di ogni anno, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A;
- le porzioni di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il primo gennaio immediatamente successivo.

##### D) Modalità di rivalutazione del Capitale Rivalutabile alla data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche

1. Qualora la data di esercizio delle prestazioni pensionistiche corrisponda al primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Rivalutabile al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche;
- le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data di esercizio del diritto alle prestazioni stesse vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche.

2. Qualora la data di esercizio delle prestazioni pensionistiche non corrisponda al primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al punto 1, utilizzando, in luogo della misu-

ra annua di rivalutazione, la misura di rivalutazione pro-rata di cui al punto B;

**E) Rivalutazione del Capitale Rivalutabile in caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche**

1. Qualora il decesso dell'Aderente avvenga al primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Rivalutabile al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;
- le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e la data del decesso vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso;

2. Qualora il decesso dell'Aderente avvenga in una data diversa dal primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al punto 1, utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura di rivalutazione pro-rata di cui al punto B.

**F) Rivalutazione del Capitale Rivalutabile in caso di riscatto totale o trasferimento**

1. Qualora il riscatto totale o il trasferimento avvenga al primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Rivalutabile al primo gennaio immediatamente precedente la data del riscatto totale o trasferimento viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del riscatto totale o trasferimento;
- le porzioni di capitale costituite nel periodo compreso fra il suddetto primo gennaio e la data del riscatto totale o trasferimento vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del riscatto totale o trasferimento;

2. Qualora il riscatto totale o il trasferimento avvenga in una data diversa dal primo gennaio, il Capitale Rivalutabile viene rivalutato con le stesse modalità riportate al punto 1, utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura di rivalutazione pro-rata di cui al punto B.

**G) Capitale Rivalutabile minimo garantito**

Alla data di esercizio delle prestazioni pensionistiche, ovvero in caso di decesso dell'Aderente nella fase di accumulo, il Capitale Rivalutabile riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il medesimo capitale rivalutato fino alla data di esercizio delle prestazioni pensionistiche ovvero fino alla data di decesso dell'Aderente, secondo le modalità indicate ai precedenti punti C, D e E;
- il medesimo capitale rivalutato fino alla data di esercizio delle prestazioni pensionistiche ovvero fino alla data di decesso dell'Aderente, secondo le modalità indicate al precedente punto C, D e E ma utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, la misura annua minima garantita dell'1,50%.

### **Art. 16 - Valorizzazione del Capitale Unit Linked**

La valorizzazione del Capitale Unit Linked si ottiene moltiplicando il numero di quote relative al fondo interno prescelto dall'Aderente, quale attestato nei certificati integrativi di polizza, per il valore unitario delle medesime, di cui all'articolo 17, quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte della Società della richiesta dell'Aderente o degli aventi diritto.

### **Art. 17 - Valore unitario delle quote dei fondi interni**

Il valore unitario delle quote dei fondi interni LINEA MODERATA, LINEA EQUILIBRATA e LINEA ATTIVA viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, e pubblicato sul sito Internet della Società [www.rbvita.it](http://www.rbvita.it), nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei

fondi interni, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

#### Art. 18 - Mancata corresponsione dei versamenti contributivi

La mancata corresponsione dei versamenti contributivi implica l'interruzione della costituzione progressiva del capitale assicurato di cui all'articolo 1.

In tale eventualità il capitale assicurato di cui all'articolo 1 si intende pari alla somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale Unit Linked determinati in base ai versamenti contributivi effettivamente corrisposti alla Società. Resta ferma la possibilità per l'Aderente di riprendere la corresponsione dei versamenti contributivi ovvero di provvedere alla corresponsione di versamenti contributivi aggiuntivi.

I versamenti contributivi derivanti dalla destinazione del TFR dell'Aderente, una volta attivati, non potranno più essere interrotti o sospesi, salvo il caso di destinazione dei medesimi ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

#### Art. 19 - Modifica della destinazione dei versamenti contributivi

Trascorso un anno:

- dalla conclusione del contratto;
- dall'eventuale precedente modifica della destinazione dei versamenti contributivi;
- dall'eventuale precedente conversione del capitale assicurato di cui all'articolo 20;

l'Aderente può modificare, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Società, le istruzioni impartite alla Società stessa circa la destinazione dei versamenti contributivi successivi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 14 in tema di determinazione del capitale assicurato, la modifica dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- i versamenti contributivi potranno essere destinati esclusivamente alla gestione interna separata LINEA SICURA o, alternativamente, ad uno dei tre fondi interni LINEA MODERATA, LINEA EQUILIBRATA e LINEA ATTIVA, messi a disposizione dalla Società stessa;
- qualora la modifica richiedesse la destinazione dei versamenti contributivi successivi verso un fondo interno ed il capitale assicurato già costituito fosse espresso in quote di un altro fondo interno, la Società disporrà in via automatica, contestualmente alla modifica di destinazione dei versamenti contributivi successivi, la conversione del capitale assicurato, ai sensi dell'articolo 20, in quote del fondo interno di destinazione dei versamenti contributivi successivi; resta inteso che fino a quando non sarà disposta, a cura della Società ed in un arco temporale massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la conversione del capitale assicurato, i versamenti contributivi eventualmente corrisposti in tale arco temporale rimarranno temporaneamente sospesi, in attesa di essere destinati al nuovo fondo interno; le porzioni di capitale espresso in quote derivanti dai suddetti versamenti contributivi saranno determinate, ai sensi degli articoli 16 e 17, in base al valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione, quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, dei versamenti contributivi medesimi;
- qualora invece la modifica richiedesse la destinazione dei versamenti contributivi successivi alla gestione interna separata LINEA SICURA la nuova destinazione dei versamenti contributivi successivi, non comporterà la conversione automatica del capitale assicurato, ai sensi dell'articolo 20, salvo espressa richiesta in tal senso dell'Aderente;
- qualora infine il capitale assicurato già costituito fosse rappresentato esclusivamente da Capitale Rivalutabile, la nuova destinazione dei versamenti contributivi successivi verso uno dei tre fondi interni, non potrà in nessun caso prevedere la conversione del capitale assicurato già costituito.

La modifica della destinazione dei versamenti contributivi viene effettuata senza applicazione di alcun onere per l'Aderente.

#### Art. 20 - Conversione del capitale assicurato

Trascorso un anno:

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

- dalla conclusione del contratto;
- dall'eventuale precedente modifica della destinazione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 19;
- dall'eventuale precedente conversione del capitale assicurato;

L'Aderente può chiedere, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Società, la conversione del capitale assicurato, per la sola parte rappresentata dal Capitale Unit Linked, in Capitale Rivalutabile ovvero in capitale espresso in quote di un fondo interno diverso, fra quelli messi a disposizione dalla Società.

La conversione del capitale dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- qualora la richiesta prevedesse la conversione del Capitale Unit Linked in Capitale Rivalutabile, i versamenti contributivi successivi continueranno ad essere destinati al fondo interno a suo tempo prescelto, salvo espressa richiesta dell'Aderente di modifica della destinazione dei versamenti contributivi successivi, ai sensi dell'articolo 19;
- qualora invece la richiesta prevedesse la conversione del Capitale Unit Linked verso un altro fondo interno, la Società disporrà in via automatica, contestualmente alla conversione del capitale stesso, anche la modifica di destinazione dei versamenti contributivi successivi verso il nuovo fondo interno; resta inteso che fino a quando non sarà disposta, a cura della Società ed in un arco temporale massimo di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la conversione del capitale assicurato, i versamenti contributivi eventualmente corrisposti in tale arco temporale rimarranno temporaneamente sospesi, in attesa di essere destinati al nuovo fondo interno; le porzioni di capitale espresso in quote derivanti dai suddetti versamenti contributivi saranno determinate, ai sensi degli articoli 16 e 17, in base al valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione, quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, dei versamenti contributivi medesimi.

Non è ammessa la conversione parziale del Capitale Unit Linked.

La conversione del capitale viene effettuata senza applicazione di alcun onere per l'Aderente.

La conversione del Capitale Unit Linked viene effettuata con le seguenti modalità:

- viene determinato il controvalore in euro del Capitale Unit Linked espresso in quote del fondo interno a suo tempo prescelto, in base al valore unitario delle quote quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di conversione;
- qualora la destinazione sia verso un altro fondo interno, detto importo viene diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione, quale rilevato il medesimo giorno;
- qualora invece la destinazione sia verso la gestione interna separata LINEA SICURA, detto importo viene convertito in Capitale Rivalutabile con effetto dal medesimo giorno.

### Art. 21 - Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari

L'Aderente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, il trasferimento della propria posizione individuale, corrispondente al capitale assicurato, ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto:

- alla quale abbia diritto di accedere in ragione della propria attività lavorativa;
- qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6;
- liberamente, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di conclusione del contratto.

A seguito della richiesta di trasferimento, la Società provvede a trasferire la posizione individuale, determinata ai sensi dell'articolo 14, previa applicazione di **una commissione di trasferimento pari a 75 euro**, entro un termine massimo di sei mesi dal ricevimento della documentazione completa.

### Art. 22 - Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8 ed all'articolo 14, è facoltà dell'Aderente di trasferire nel presente contratto la propria posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto.

In tale eventualità l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato dalla Società a versamento contributivo aggiuntivo.

**Art. 23 - Riscatto**

L'Aderente può chiedere alla Società il riscatto totale del capitale assicurato di cui all'articolo 1:

- in caso di invalidità permanente dell'Aderente stesso che comporti la riduzione della propria capacità di lavoro a meno di un terzo;
- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente stesso per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

a condizione che tali eventi non si verifichino nei 5 anni precedenti la maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.

Il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale Rivalutabile, quale determinato ai sensi dell'articolo 15;
- del Capitale Unit Linked, quale determinato ai sensi dell'articolo 16 ed in base al valore unitario delle quote del fondo interno, quale rilevato il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto.

Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

L'Aderente può altresì chiedere alla Società il riscatto del capitale assicurato in forma parziale nella misura del 50%:

- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente stesso per un periodo di tempo superiore non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro dell'Aderente a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo, che deve intendersi quale nuovo capitale assicurato.

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, l'esercizio del riscatto viene riconosciuto ai Beneficiari designati dall'Aderente ovvero agli eredi legittimi o testamentari dello stesso. In mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato viene devoluto dalla Società a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per l'esercizio del riscatto, sia totale che parziale, l'Aderente o gli aventi diritti potranno avvalersi di apposito modulo di richiesta che verrà reso disponibile dalla Società, ovvero inoltrare la propria richiesta, corredata della relativa documentazione attestante i requisiti sopra richiamati, direttamente a: RB Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione del valore di riscatto con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, corredata da documentazione completa.

**Art. 24 - Anticipazioni**

L'Aderente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di una parte del capitale assicurato di cui all'articolo 1, nei casi e nelle misure di seguito riportati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge od i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente stesso o per i figli, documentato con atto notarile, nonché per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% del capitale assicurato, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'Aderente stesso.

Gli importi complessivamente percepiti dall'Aderente a titolo di anticipazioni non possono eccedere il 75% del capitale assicurato, eventualmente incrementato delle anticipazioni liquidate e non reintegrate, comprese quelle relative a periodi di adesione ad altre forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dei periodi minimi di adesione a forme pensionistiche complementari necessari per la richiesta delle anticipazioni, vengono considerati tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, durante i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale.

Per la richiesta e l'ottenimento delle anticipazioni l'Aderente potrà avvalersi di apposito modulo di richiesta, in cui sono riportate anche le relative modalità operative, consegnato all'Aderente stesso al momento della conclusione del contratto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a richiesta dell'Aderente, in qualsiasi momento, mediante corresponsione alla Società di versamenti, equiparati, ai sensi degli articoli 4 e 14, a versamenti contributivi aggiuntivi.

Per la richiesta e l'ottenimento delle anticipazioni l'Aderente potrà avvalersi di apposito modulo di richiesta, in cui sono riportate anche le relative modalità operative, consegnato all'Aderente stesso al momento della conclusione del contratto.

La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione delle anticipazioni con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

### Art. 25 - Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale

Le prestazioni di cui all'articolo 1 possono essere liquidate in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del capitale assicurato, quale risultante alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza.

La determinazione dell'importo complessivamente liquidabile in forma di capitale viene effettuata previa detrazione delle somme già liquidate sotto forma di anticipazioni, ai sensi dell'articolo 24, per le quali non si sia provveduto al relativo reintegro.

In ogni caso, l'Aderente può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato, quale risultante alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, qualora il 70% dello stesso, ove convertito in rendita vitalizia immediata, determini un importo che, su base annua, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'Aderente che abbia invece aderito, prima del 29 aprile 1993, ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato senza alcuna limitazione.

### Art. 26 - Prolungamento del periodo di corresponsione dei versamenti contributivi

Ai sensi dell'articolo 3, l'Aderente che, alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia ancora maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche o intenda proseguire nella corresponsione dei versamenti contributivi, può farne richiesta alla Società, mediante comunicazione scritta.

In tale eventualità alla determinazione del capitale assicurato di cui all'articolo 1 concorreranno anche le porzioni di Capitale Rivalutabile e di Capitale Unit Linked derivanti dai versamenti contributivi effettuati successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'Aderente, fermo quanto disposto rispettivamente all'articolo 15 in tema di valorizzazione del Capitale Rivalutabile e all'articolo 16 in tema di valorizzazione del Capitale Unit Linked.

### Art. 27 - Differimento della conversione in rendita

Ai sensi dell'articolo 3, l'Aderente che, alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia ancora maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, può chiedere alla Società, mediante comunicazione scritta, il differimento della conversione del capitale assicurato di cui all'articolo 1 in rendita vitalizia immediata, fino all'epoca di effettiva maturazione del diritto suddetto.

In tale eventualità resta fermo quanto disposto rispettivamente all'articolo 15 in tema di valorizzazione del Capitale Rivalutabile e all'articolo 16 in tema di valorizzazione del Capitale Unit Linked, nonché all'articolo 6 in tema di modifica dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita.

## PARTE QUARTA: vicende contrattuali relative alla fase di erogazione della rendita

### Art. 28 - Rendite di opzione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, l'Aderente può chiedere alla Società che il capitale assicurato di cui all'articolo 1, al netto delle eventuali imposte, venga convertito, in luogo della rendita vitalizia immediata, in una delle seguenti rendite di opzione, previo ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società:

- a) una rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Aderente sia in vita;
- b) una rendita vitalizia immediata su due teste, quella dell'Aderente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Aderente, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La rendita vitalizia di opzione viene rivalutata ad ogni anniversario della data di conversione nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 29.

La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

### Art. 29 - Valorizzazione della rendita vitalizia in corso di erogazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara il rendimento della gestione interna separata LINEA SICURA da attribuire alle rendite vitalizie in corso di erogazione, che si ottiene diminuendo il rendimento di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione interna separata LINEA SICURA di 1,5 punti.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia, di cui all'articolo 5, si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% (vale a dire dividendo per 1,02) la differenza fra il rendimento attribuito determinato come sopra ed il suddetto tasso tecnico, già conteggiato nel coefficiente di conversione del capitale assicurato in rendita.

La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore allo 0%.

La rivalutazione annua della rendita vitalizia viene effettuata aumentando la rendita derivante dalla conversione del capitale assicurato ovvero la rendita in erogazione all'anniversario immediatamente precedente, di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione determinata come sopra. La Società si riserva comunque il diritto di modificare sia le regole di valorizzazione della rendita in corso di erogazione, sia la gestione interna separata di riferimento.

Resta in ogni caso fermo quanto stabilito all'articolo 6 in tema di modifica dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi

(IPS55 M – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03952	0,03905	0,03888	0,03878	0,03822
51	0,04029	0,03980	0,03962	0,03952	0,03894
52	0,04109	0,04059	0,04040	0,04029	0,03970
53	0,04194	0,04142	0,04123	0,04112	0,04051
54	0,04284	0,04230	0,04210	0,04198	0,04136
55	0,04380	0,04322	0,04302	0,04290	0,04226
56	0,04480	0,04421	0,04400	0,04387	0,04322
57	0,04587	0,04525	0,04503	0,04490	0,04423
58	0,04701	0,04636	0,04613	0,04599	0,04530
59	0,04822	0,04754	0,04730	0,04716	0,04644
60	0,04951	0,04880	0,04854	0,04840	0,04765
61	0,05089	0,05013	0,04987	0,04971	0,04895
62	0,05234	0,05155	0,05127	0,05111	0,05032
63	0,05390	0,05306	0,05277	0,05260	0,05177
64	0,05555	0,05467	0,05436	0,05418	0,05332
65	0,05732	0,05638	0,05606	0,05586	0,05497
66	0,05921	0,05821	0,05787	0,05767	0,05674
67	0,06123	0,06017	0,05980	0,05959	0,05862
68	0,06341	0,06227	0,06188	0,06166	0,06064
69	0,06574	0,06453	0,06411	0,06387	0,06281
70	0,06826	0,06695	0,06651	0,06625	0,06514
71	0,07096	0,06956	0,06908	0,06881	0,06764
72	0,07389	0,07238	0,07187	0,07157	0,07034
73	0,07708	0,07544	0,07489	0,07457	0,07327
74	0,08056	0,07878	0,07818	0,07784	0,07646
75	0,08438	0,08244	0,08178	0,08142	0,07995
76	0,08857	0,08644	0,08572	0,08533	0,08376
77	0,09315	0,09080	0,09002	0,08958	0,08790
78	0,09812	0,09553	0,09466	0,09419	0,09239
79	0,10348	0,10062	0,09966	0,09914	0,09720
80	0,10927	0,10609	0,10504	0,10446	0,10238
81	0,11555	0,11202	0,11085	0,11021	0,10796
82	0,12242	0,11848	0,11718	0,11648	0,11404
83	0,13003	0,12561	0,12415	0,12337	0,12072
84	0,13852	0,13353	0,13189	0,13102	0,12812
85	0,14788	0,14223	0,14038	0,13941	0,13622
86	0,15836	0,15191	0,14982	0,14872	0,14521
87	0,17000	0,16262	0,16024	0,15899	0,15510
88	0,18304	0,17453	0,17181	0,17038	0,16606
89	0,19767	0,18781	0,18467	0,18304	0,17821
90	0,21399	0,20252	0,19889	0,19701	0,19158

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine

(IPS55 F – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03687	0,03646	0,03631	0,03621	0,03569
51	0,03749	0,03706	0,03691	0,03681	0,03628
52	0,03814	0,03770	0,03754	0,03744	0,03690
53	0,03882	0,03837	0,03820	0,03810	0,03755
54	0,03954	0,03907	0,03890	0,03880	0,03823
55	0,04030	0,03981	0,03964	0,03953	0,03896
56	0,04111	0,04060	0,04042	0,04031	0,03972
57	0,04196	0,04143	0,04124	0,04113	0,04052
58	0,04286	0,04231	0,04212	0,04200	0,04138
59	0,04382	0,04325	0,04305	0,04292	0,04229
60	0,04484	0,04425	0,04404	0,04391	0,04325
61	0,04593	0,04531	0,04509	0,04495	0,04428
62	0,04709	0,04644	0,04621	0,04607	0,04537
63	0,04832	0,04764	0,04740	0,04725	0,04654
64	0,04964	0,04892	0,04867	0,04852	0,04778
65	0,05105	0,05029	0,05003	0,04987	0,04910
66	0,05256	0,05176	0,05148	0,05131	0,05051
67	0,05417	0,05333	0,05303	0,05286	0,05203
68	0,05591	0,05502	0,05471	0,05452	0,05366
69	0,05779	0,05684	0,05651	0,05631	0,05541
70	0,05981	0,05880	0,05844	0,05824	0,05730
71	0,06200	0,06091	0,06054	0,06032	0,05934
72	0,06436	0,06320	0,06280	0,06256	0,06153
73	0,06694	0,06569	0,06526	0,06501	0,06392
74	0,06977	0,06841	0,06795	0,06768	0,06654
75	0,07286	0,07139	0,07089	0,07060	0,06939
76	0,07626	0,07466	0,07411	0,07380	0,07252
77	0,07999	0,07824	0,07764	0,07731	0,07594
78	0,08409	0,08216	0,08151	0,08114	0,07968
79	0,08858	0,08645	0,08573	0,08533	0,08376
80	0,09349	0,09113	0,09034	0,08990	0,08821
81	0,09887	0,09625	0,09537	0,09489	0,09307
82	0,10481	0,10188	0,10090	0,10037	0,09840
83	0,11138	0,10809	0,10700	0,10640	0,10426
84	0,11869	0,11498	0,11375	0,11308	0,11074
85	0,12674	0,12253	0,12114	0,12040	0,11783
86	0,13568	0,13089	0,12931	0,12847	0,12565
87	0,14556	0,14007	0,13828	0,13733	0,13421
88	0,15649	0,15018	0,14814	0,14706	0,14361
89	0,16863	0,16136	0,15901	0,15778	0,15394
90	0,18212	0,17369	0,17099	0,16958	0,16528

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 5 e poi vitalizia  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi

(IPS55 M – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03949	0,03902	0,03885	0,03875	0,03819
51	0,04025	0,03977	0,03959	0,03949	0,03891
52	0,04105	0,04055	0,04037	0,04026	0,03967
53	0,04190	0,04137	0,04119	0,04108	0,04047
54	0,04279	0,04225	0,04205	0,04194	0,04132
55	0,04373	0,04317	0,04297	0,04285	0,04221
56	0,04473	0,04414	0,04394	0,04381	0,04316
57	0,04579	0,04518	0,04496	0,04483	0,04416
58	0,04691	0,04627	0,04605	0,04591	0,04522
59	0,04811	0,04744	0,04720	0,04706	0,04635
60	0,04937	0,04867	0,04843	0,04828	0,04754
61	0,05072	0,04998	0,04973	0,04957	0,04881
62	0,05214	0,05137	0,05110	0,05094	0,05016
63	0,05366	0,05285	0,05257	0,05240	0,05158
64	0,05527	0,05442	0,05412	0,05394	0,05310
65	0,05698	0,05608	0,05577	0,05558	0,05471
66	0,05881	0,05786	0,05753	0,05733	0,05642
67	0,06075	0,05975	0,05940	0,05919	0,05825
68	0,06283	0,06177	0,06140	0,06118	0,06020
69	0,06506	0,06393	0,06353	0,06331	0,06228
70	0,06744	0,06624	0,06582	0,06558	0,06450
71	0,07000	0,06871	0,06827	0,06801	0,06689
72	0,07274	0,07137	0,07090	0,07063	0,06945
73	0,07570	0,07423	0,07373	0,07344	0,07220
74	0,07889	0,07731	0,07678	0,07647	0,07517
75	0,08232	0,08063	0,08006	0,07973	0,07836
76	0,08599	0,08419	0,08358	0,08323	0,08178
77	0,08992	0,08799	0,08733	0,08696	0,08543
78	0,09408	0,09201	0,09131	0,09092	0,08930
79	0,09848	0,09627	0,09551	0,09509	0,09339
80	0,10312	0,10075	0,09995	0,09950	0,09770
81	0,10803	0,10549	0,10463	0,10415	0,10225
82	0,11321	0,11050	0,10958	0,10907	0,10707
83	0,11871	0,11581	0,11484	0,11430	0,11218
84	0,12451	0,12143	0,12040	0,11983	0,11760
85	0,13056	0,12730	0,12621	0,12560	0,12326
86	0,13685	0,13342	0,13227	0,13163	0,12917
87	0,14330	0,13972	0,13851	0,13785	0,13527
88	0,14987	0,14615	0,14490	0,14421	0,14152
89	0,15647	0,15264	0,15135	0,15064	0,14785
90	0,16296	0,15906	0,15775	0,15702	0,15414

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 5 e poi vitalizia  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine

(IPS55 F – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03685	0,03644	0,03629	0,03619	0,03568
51	0,03747	0,03704	0,03688	0,03679	0,03626
52	0,03811	0,03767	0,03751	0,03742	0,03688
53	0,03879	0,03834	0,03818	0,03808	0,03753
54	0,03951	0,03904	0,03887	0,03877	0,03821
55	0,04027	0,03978	0,03961	0,03950	0,03893
56	0,04107	0,04056	0,04038	0,04027	0,03969
57	0,04192	0,04139	0,04121	0,04109	0,04049
58	0,04281	0,04227	0,04208	0,04196	0,04134
59	0,04377	0,04320	0,04300	0,04288	0,04224
60	0,04478	0,04419	0,04398	0,04385	0,04320
61	0,04586	0,04524	0,04502	0,04489	0,04422
62	0,04700	0,04636	0,04613	0,04600	0,04530
63	0,04822	0,04755	0,04731	0,04717	0,04646
64	0,04952	0,04882	0,04857	0,04842	0,04768
65	0,05091	0,05017	0,04991	0,04976	0,04899
66	0,05239	0,05161	0,05134	0,05118	0,05039
67	0,05398	0,05316	0,05287	0,05270	0,05188
68	0,05569	0,05482	0,05451	0,05433	0,05348
69	0,05752	0,05660	0,05628	0,05609	0,05520
70	0,05949	0,05851	0,05817	0,05797	0,05705
71	0,06162	0,06057	0,06021	0,06000	0,05904
72	0,06391	0,06280	0,06241	0,06219	0,06118
73	0,06639	0,06520	0,06479	0,06456	0,06350
74	0,06909	0,06782	0,06738	0,06713	0,06601
75	0,07202	0,07065	0,07018	0,06991	0,06874
76	0,07520	0,07373	0,07322	0,07294	0,07170
77	0,07864	0,07705	0,07651	0,07620	0,07490
78	0,08235	0,08064	0,08006	0,07973	0,07835
79	0,08635	0,08451	0,08388	0,08353	0,08206
80	0,09065	0,08866	0,08798	0,08760	0,08605
81	0,09526	0,09310	0,09237	0,09197	0,09032
82	0,10019	0,09787	0,09708	0,09665	0,09490
83	0,10546	0,10296	0,10212	0,10165	0,09979
84	0,11107	0,10839	0,10748	0,10698	0,10500
85	0,11697	0,11409	0,11313	0,11259	0,11050
86	0,12317	0,12010	0,11906	0,11849	0,11628
87	0,12959	0,12633	0,12524	0,12463	0,12230
88	0,13620	0,13277	0,13161	0,13097	0,12851
89	0,14294	0,13934	0,13813	0,13746	0,13489
90	0,14971	0,14598	0,14472	0,14403	0,14134

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 10 e poi vitalizia  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti maschi

(IPS55 M – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03939	0,03893	0,03876	0,03866	0,03810
51	0,04014	0,03966	0,03949	0,03938	0,03881
52	0,04092	0,04043	0,04025	0,04014	0,03956
53	0,04175	0,04124	0,04105	0,04094	0,04034
54	0,04262	0,04209	0,04190	0,04178	0,04117
55	0,04353	0,04298	0,04279	0,04267	0,04204
56	0,04450	0,04392	0,04372	0,04360	0,04295
57	0,04551	0,04492	0,04471	0,04458	0,04392
58	0,04659	0,04597	0,04575	0,04562	0,04494
59	0,04772	0,04708	0,04685	0,04671	0,04601
60	0,04892	0,04825	0,04801	0,04787	0,04715
61	0,05018	0,04948	0,04924	0,04909	0,04835
62	0,05151	0,05078	0,05053	0,05037	0,04961
63	0,05291	0,05215	0,05188	0,05173	0,05093
64	0,05439	0,05360	0,05332	0,05315	0,05233
65	0,05595	0,05512	0,05482	0,05465	0,05381
66	0,05759	0,05672	0,05642	0,05624	0,05536
67	0,05933	0,05841	0,05810	0,05791	0,05700
68	0,06115	0,06020	0,05986	0,05967	0,05873
69	0,06307	0,06207	0,06172	0,06152	0,06055
70	0,06508	0,06404	0,06368	0,06346	0,06246
71	0,06718	0,06609	0,06571	0,06549	0,06445
72	0,06937	0,06824	0,06784	0,06761	0,06654
73	0,07165	0,07047	0,07006	0,06982	0,06870
74	0,07401	0,07279	0,07236	0,07211	0,07096
75	0,07646	0,07519	0,07475	0,07449	0,07330
76	0,07896	0,07765	0,07720	0,07693	0,07570
77	0,08151	0,08016	0,07970	0,07942	0,07815
78	0,08407	0,08269	0,08222	0,08194	0,08063
79	0,08663	0,08522	0,08473	0,08445	0,08311
80	0,08914	0,08772	0,08722	0,08693	0,08556
81	0,09160	0,09017	0,08967	0,08938	0,08798
82	0,09398	0,09255	0,09205	0,09176	0,09033
83	0,09625	0,09484	0,09434	0,09405	0,09260
84	0,09839	0,09700	0,09652	0,09622	0,09476
85	0,10035	0,09900	0,09852	0,09824	0,09677
86	0,10211	0,10081	0,10035	0,10007	0,09860
87	0,10365	0,10241	0,10197	0,10170	0,10022
88	0,10497	0,10379	0,10337	0,10310	0,10163
89	0,10606	0,10495	0,10454	0,10429	0,10283
90	0,10694	0,10589	0,10551	0,10526	0,10381

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita certa 10 e poi vitalizia  
(pagabile in rate posticipate) per Aderenti femmine

(IPS55 F – 2,00%)

Età di calcolo (*)	Rateazione della rendita				
	Anni	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
50	0,03679	0,03638	0,03623	0,03614	0,03562
51	0,03740	0,03697	0,03682	0,03673	0,03620
52	0,03804	0,03760	0,03744	0,03735	0,03681
53	0,03871	0,03826	0,03810	0,03800	0,03745
54	0,03942	0,03895	0,03879	0,03868	0,03813
55	0,04017	0,03968	0,03951	0,03941	0,03884
56	0,04095	0,04046	0,04028	0,04017	0,03958
57	0,04178	0,04127	0,04109	0,04097	0,04037
58	0,04266	0,04213	0,04194	0,04182	0,04121
59	0,04360	0,04304	0,04284	0,04272	0,04209
60	0,04458	0,04400	0,04380	0,04368	0,04303
61	0,04563	0,04503	0,04481	0,04469	0,04402
62	0,04674	0,04611	0,04589	0,04576	0,04507
63	0,04791	0,04726	0,04703	0,04689	0,04618
64	0,04916	0,04848	0,04824	0,04809	0,04736
65	0,05049	0,04977	0,04952	0,04937	0,04862
66	0,05189	0,05114	0,05088	0,05072	0,04995
67	0,05339	0,05261	0,05233	0,05217	0,05137
68	0,05499	0,05416	0,05388	0,05370	0,05287
69	0,05669	0,05582	0,05552	0,05534	0,05448
70	0,05849	0,05758	0,05726	0,05708	0,05618
71	0,06041	0,05945	0,05912	0,05892	0,05799
72	0,06243	0,06143	0,06108	0,06087	0,05991
73	0,06458	0,06353	0,06316	0,06295	0,06194
74	0,06686	0,06575	0,06537	0,06514	0,06410
75	0,06925	0,06809	0,06769	0,06745	0,06637
76	0,07176	0,07055	0,07013	0,06988	0,06876
77	0,07437	0,07310	0,07266	0,07241	0,07124
78	0,07706	0,07575	0,07529	0,07503	0,07382
79	0,07981	0,07845	0,07798	0,07771	0,07645
80	0,08259	0,08119	0,08071	0,08043	0,07913
81	0,08537	0,08395	0,08345	0,08317	0,08183
82	0,08813	0,08669	0,08618	0,08589	0,08452
83	0,09083	0,08937	0,08887	0,08857	0,08717
84	0,09342	0,09198	0,09147	0,09117	0,08975
85	0,09587	0,09444	0,09394	0,09364	0,09220
86	0,09814	0,09674	0,09625	0,09595	0,09449
87	0,10019	0,09884	0,09836	0,09807	0,09660
88	0,10201	0,10071	0,10024	0,09996	0,09849
89	0,10358	0,10234	0,10190	0,10163	0,10015
90	0,10491	0,10373	0,10331	0,10305	0,10158

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Esempi di coefficienti di conversione in rendita 2T e poi vitalizia  
(pagabile in rate posticipate)

(IPS55 M/F – 2,00%)

### Caso 1

Età prima testa: 75  
Età di calcolo prima testa \*: 77  
Sesso prima testa: M

Età seconda testa: 60  
Età di calcolo seconda testa \*: 61  
Sesso seconda testa: F

% reversibilità sulla prima testa: 100%  
% reversibilità sulla seconda testa: 100%

Rateazione della rendita	Coefficiente di conversione in rendita 2T
Annuale	0,04518
Semestrale	0,04458
Quadrimestrale	0,04436
Trimestrale	0,04423
Mensile	0,04357

### Caso 2

Età prima testa: 75  
Età di calcolo prima testa \*: 77  
Sesso prima testa: F

Età seconda testa: 60  
Età di calcolo seconda testa \*: 61  
Sesso seconda testa: M

% reversibilità sulla prima testa: 100%  
% reversibilità sulla seconda testa: 100%

Rateazione della rendita	Coefficiente di conversione in rendita 2T
Annuale	0,04861
Semestrale	0,04792
Quadrimestrale	0,04768
Trimestrale	0,04753
Mensile	0,04681

(\*) Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche (originario, anticipato o differito), cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Generazione di appartenenza	Rettifica	Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Oltre il 1971	-2	Oltre il 1973	-2

La Società, ai fini dell'applicazione del coefficiente corretto considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quello relativo alla sua età espressa in anni compiuti. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) \times (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente.

### 3) Regolamento della gestione interna separata LINEA SICURA

---

RB Vita S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è LINEA SICURA;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.  
E' prevista la determinazione di ulteriori undici tassi di rendimento annuali relativi a periodi annuali non coincidenti con il periodo di osservazione, ciascuno dei quali è rilevato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al periodo di tempo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti;
- d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.  
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da RB Vita S.p.A. con riferimento ai contratti di tipo previdenziale collegati alla gestione separata.  
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.  
In particolare:
  - i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.  
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.  
L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.  
L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.  
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;
  - ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A. sono i seguenti:
    - OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
    - Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.Per tutelare gli aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, RB Vita S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli aderenti o degli altri aventi diritto a prestazioni previdenziali;

- iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;
- e) la gestione separata è dedicata a polizze di tipo previdenziale (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, di seguito definiti "PIP") ed è aperta a tutti i segmenti di clientela;
- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti di tipo previdenziale collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, a seguito di modifiche apportate ai PIP collegati alla gestione separata oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'aderente;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da RB Vita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da RB Vita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale ed al netto delle imposte e tasse, delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti ai PIP collegati alla gestione separata, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e della quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo annuale non coincidente con il periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico periodo annuale;

- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
- l) RB Vita S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata LINEA SICURA o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze di tipo previdenziale collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata LINEA SICURA una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
- m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

## 4) Regolamento dei fondi interni

---

### Regolamento del fondo interno LINEA MODERATA

---

#### 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno LINEA MODERATA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituiti, nel rispetto della normativa di settore.

#### 2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno LINEA MODERATA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

#### 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno LINEA MODERATA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- **il rischio di prezzo**, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- **il rischio di controparte**, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- **il rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- **il rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 5,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio - Basso.

#### 4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno LINEA MODERATA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

**5 - Criteri degli investimenti**

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno LINEA MODERATA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	60%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio “momentum”. La costruzione del portafoglio fa inoltre uso di avanzate tecniche di ottimizzazione del portafoglio stesso basate su approcci bayesiani. Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio (con cadenza tipicamente giornaliera), impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall’andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l’obiettivo prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio - Basso del fondo medesimo.

**6 - Gestione del fondo interno**

La gestione del fondo interno LINEA MODERATA prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione giornaliera del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A..

### 7 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno LINEA MODERATA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

### 8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno LINEA MODERATA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, viene pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.rbvita.it](http://www.rbvita.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

### 9 - Spese a carico del fondo interno

Le spese a carico del fondo interno LINEA MODERATA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

### 10 - Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno LINEA MODERATA una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari al 2,00% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

### 11 - Revisione contabile

Il fondo interno LINEA MODERATA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

### 12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno LINEA MODERATA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

## Regolamento del fondo interno LINEA EQUILIBRATA

---

### 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno LINEA EQUILIBRATA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituiti, nel rispetto della normativa di settore.

### 2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno LINEA EQUILIBRATA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

### 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno LINEA EQUILIBRATA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- **il rischio di prezzo**, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- **il rischio di controparte**, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- **il rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- **il rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 7,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio - Basso.

### 4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno LINEA EQUILIBRATA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

### 5 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno LINEA EQUILIBRATA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio “momentum”. La costruzione del portafoglio fa inoltre uso di avanzate tecniche di ottimizzazione del portafoglio stesso basate su approcci bayesiani. Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio (con cadenza tipicamente giornaliera), impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall'andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio - Basso del fondo medesimo.

### 6 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno LINEA EQUILIBRATA prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione giornaliera del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A..

### 7 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno LINEA EQUILIBRATA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

### 8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno LINEA EQUILIBRATA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, viene pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.rbvita.it](http://www.rbvita.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

### 9 - Spese a carico del fondo interno

Le spese a carico del fondo interno LINEA EQUILIBRATA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

### 10 - Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno LINEA EQUILIBRATA una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari al 2,30% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

### 11 - Revisione contabile

Il fondo interno LINEA EQUILIBRATA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

### 12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno LINEA EQUILIBRATA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

## Regolamento del fondo interno LINEA ATTIVA

---

### 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno LINEA ATTIVA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituiti, nel rispetto della normativa di settore.

### 2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno LINEA ATTIVA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

### 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno LINEA ATTIVA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- **il rischio di prezzo**, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- **il rischio di controparte**, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- **il rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- **il rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 10,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio.

### 4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno LINEA ATTIVA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

### 5 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno LINEA ATTIVA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio "momentum". La costruzione del portafoglio fa inoltre uso di avanzate tecniche di ottimizzazione del portafoglio stesso basate su approcci bayesiani. Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio (con cadenza tipicamente giornaliera), impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall'andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio del fondo medesimo.

### 6 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno LINEA ATTIVA prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione giornaliera del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A..

### 7 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno LINEA ATTIVA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

### 8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno LINEA ATTIVA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, viene pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.rbvita.it](http://www.rbvita.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

### 9 - Spese a carico del fondo interno

**Le spese a carico del fondo interno LINEA ATTIVA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:**

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopra indicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

### 10 - Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno LINEA ATTIVA una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari al 2,50% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

### 11 - Revisione contabile

Il fondo interno LINEA ATTIVA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

### 12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno LINEA ATTIVA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a OBIETTIVO PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

**Pagina bianca**

Pagina bianca

**Pagina bianca**

**RB Vita S.p.A.**

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 200.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente al

gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

A company of **Allianz** 

